

Scadenza versamento acconto (17 giugno 2024)

Il **17 giugno 2024** scade il termine per il versamento dell'acconto **I.M.U. anno 2024**.

Per il calcolo dell'importo dovuto in acconto si **applicano, per gli immobili ubicati nel Comune di Trebaseleghe, le seguenti aliquote e detrazioni**

I.M.U. Imposta Municipale Propria	
Tipologia di immobile/Descrizione	Aliquota
Imponibili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli delle sottostanti specifiche aliquote.	0,91%
Abitazioni e pertinenze concesse in uso gratuito a parenti diretti di 1° grado (vedasi regolamento IMU).	0,61%
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze.	0,60%
Detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze.	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis, del decreto legge n. 557/1993 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/1994.	0,10%
Aree fabbricabili.	0,76%
Terreni agricoli che non rientrano nelle esclusioni previste dall'art. 1 comma 758 della legge 160/2019.	0,76%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	1,01%
Quota riservata allo Stato 0,76 – Maggiorazione a favore del Comune 0,25.	

E' importante provvedere ai pagamenti nei termini in quanto, per versamenti effettuati in ritardo, sono previste delle sanzioni.
L'IMU non si versa per importi annui complessivi inferiori ad € 12,00.

La legge di istituzione dell'IMU n. 160/2019 ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile IMU per:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (vedasi regolamento IMU);
- c) per le unità immobiliari (escluse le categorie catastali A1/A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda in Italia, nel medesimo comune, solo l'immobile concesso in comodato o al massimo un altro immobile di tipo residenziale adibito a propria abitazione principale (residenza anagrafica e dimora abituale) e non classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale.
- Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
- i locatari finanziari in caso di *leasing*, dalla data di stipula del contratto;
 - i concessionari di aree demaniali.

Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le **unità immobiliari adibite ad abitazione principale** del contribuente e relative pertinenze purché non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. Per le unità immobiliari equiparate per legge o da regolamento comunale all'abitazione principale si consulti il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria nel sito internet del Comune;
- **i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali**, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole, indipendentemente dalla loro ubicazione (dall'articolo 1 comma 758 della legge L. 160 del 27/12/2019);
- gli altri immobili previsti dall'articolo 1 comma 759 della legge L. 160 del 27/12/2019;
- **gli immobili merce** (esenti a partire dall'anno 2022) ossia gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il versamento dell'imposta si effettua tramite il previsto modello **F24** utilizzando gli specifici codici tributo.

Per immobili ubicati nel Comune di Trebaseleghe il Codice catastale di riferimento è **L349**.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Tributi del Comune - Tel. **049 - 9319543**.